

**Allegato alla D.C.C. n. 69 del 27.10.2009**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Art. 1**

E' costituito presso la sede comunale il **Gruppo Comunale di Protezione Civile**, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune di Torgiano, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

### **Art. 2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, *previo accertamento dell'idoneità fisica e del possesso dell'attestato di frequenza di un corso di formazione.*

*Il volontario ha facoltà di ritirare in qualsiasi momento la propria iscrizione al Gruppo, previa semplice comunicazione scritta da inoltrare al Sindaco a previa riconsegna di tutto il materiale in sua custodia.*

I volontari ammessi sono dotati di idoneo abbigliamento recante lo stemma di riconoscimento del gruppo e muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

*I volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento da utilizzare per ogni attività e servizio di Protezione Civile*

*Il singolo volontario è tenuto ad avere massima cura dell'equipaggiamento consegnatogli e ad usarlo esclusivamente nelle occasioni previste, mantenendo un comportamento consono e rispettoso.*

*E' fatto obbligo di restituire tempestivamente quanto assegnatogli qualora il volontario non sia più iscritto al gruppo, qualunque sia la motivazione.*

### **Art. 3**

I volontari, a seguito di autorizzazione del Sindaco, possono usare la propria auto per espletare i servizi a cui sono preposti. *Le auto autorizzate, in missione per l'adempimento dei servizi di Protezione Civile, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, saranno assicurate per i danni derivanti da collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento, uscita di strada, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggi, eventi atmosferici e naturali, incendio e furto.*

Le eventuali auto autorizzate potranno essere dotate di:

- stemma di riconoscimento recante la targa dell'autovettura da applicarsi sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore;
- un lampeggiatore, da applicarsi magneticamente sul tetto dell'auto. L'uso del lampeggiatore è consentito soltanto nelle situazioni di soccorso ed è assolutamente vietato l'uso al di fuori delle

situazioni di emergenza. Quando viene usato il lampeggiatore è anche obbligatorio accendere i fari di giorno e i lampeggiatori di emergenza sia in movimento che in sosta;

- una bandierina rossa o una paletta per dirigere il traffico, che deve essere usata solo in situazioni di emergenza.
- L'auto del volontario pur portando esposti gli stemmi, deve rispettare tutte le norme del Codice della Strada, non può sostare in zone di divieto e non può effettuare manovre che possano mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.

#### **Art. 4**

**Il Sindaco**, ai sensi dell'art.15 della Legge n.225/92, è **autorità comunale di protezione civile** e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

#### **Art. 5**

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato il **Piano Comunale di Protezione Civile**.

#### **Art. 6**

I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura di Perugia o dalla Regione dell'Umbria – Servizio Protezione Civile – con il supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

*I volontari partecipano alle esercitazioni programmate dai competenti organi di Protezione Civile a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale.*

*Il volontario impegnato in addestramento ed in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnico professionale, tale comportamento non può essere oggetto di sanzioni disciplinari nei suoi confronti né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo.*

#### **Art. 7**

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

*I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo Delegato o del Coordinatore del Gruppo; tale autorizzazione sarà di volta in volta ratificata con specifico atto.*

### **Art. 8**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

### **Art. 9**

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- **mantenimento del trattamento economico e previdenziale** da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- **copertura assicurativa**, secondo le modalità previste dall'art.4 della Legge 11.08.1991 n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- **rimborso delle spese** sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
  - **spese carburante** consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità del del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
  - **eventuali danni** o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
  - **altre** imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
  - **ai datori di lavoro** pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

### **Art.10**

*Le attività di protezione Civile, i mezzi, le attrezzature, le sedi e le utenze, sono completamente a carico del Comune, che si riserverà qualora si presenti l'occasione di avvalersi di bandi o finanziamenti di altri Enti nonché di donazioni o contributi spontanei di Enti, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni laiche o religiose.*

*Tali fondi verranno depositati in un capitolo del Bilancio Comunale completamente riservato all'attività di Protezione Civile.*

*Per permettere il normale funzionamento del Gruppo, al Coordinatore della Protezione Civile verrà anticipata, all'inizio di ogni anno, la somma di €. 600,00, salvo reintegro, da rendicontare semestralmente.*

*A supporto di tali spese il Coordinatore del Gruppo deve tenere un registro di prima nota nel quale riportare ogni spesa sostenuta per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, deve altresì conservare il documento relativo alle spese (fattura o ricevuta fiscale) che deve avere tassativamente come intestatario il Comune di Torgiano.*

### **Art. 11**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 12**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare provvedimenti disciplinari.

*I provvedimenti disciplinari, che sono adottati nei confronti dei volontari ritenuti responsabili di atti che possano turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo, sono i seguenti:*

- ✍ richiamo verbale;*
- ✍ richiamo scritto;*
- ✍ sospensione temporanea (non superiore ai 6 mesi);*
- ✍ espulsione.*

*Il richiamo verbale, il richiamo scritto possono essere applicati dal Sindaco o suo Delegato o dal Coordinatore del Gruppo.*

*La sospensione temporanea e l'espulsione deve essere decretata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale.*

*In ogni caso è garantito ai volontari il diritto ad essere ascoltati preventivamente all'applicazione delle sanzioni ed il diritto di ricorrere avverso le stesse sia in forma verbale che scritta.*

*Il volontario al quale è stato applicato il decreto di espulsione ha l'obbligo di riconsegnare tutto il materiale del Gruppo che ha in dotazione.*

*Il volontario che nell'arco di un anno non abbia partecipato in alcun modo alle attività del Gruppo, senza giustificato motivo, non si considera più iscritto e viene quindi cancellato dal registro dei volontari. In tal caso deve riconsegnare tutto il materiale che ha in dotazione.*